REGOLAMENTO (CEE) N. 1748/85 DELLA COMMISSIONE

del 25 giugno 1985

relativo alla procedura per la determinazione del tenore in sostanze grasse delle farine di granturco della sottovoce 11.01 E e delle semole e semolini di granturco della sottovoce 11.02 A V della tariffa doganale comune

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 97/69 del Consiglio, del 16 gennaio 1969, relativo alle misure da adottare per l'applicazione uniforme della nomenclatura della tariffa doganale comune [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2055/84 del Consiglio, del 16 luglio 1984 [2], in particolare l'articolo 3,

considerando che, al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura della tariffa doganale comune, occorre adottare disposizioni relative alla classificazione delle farine di granturco, nonché delle semole e dei semolini di granturco ;

considerando che, in applicazione delle disposizioni delle sottovoci 11.01 E e 11.02 A V della nomenclatura della tariffa doganale comune, allegata al regolamento (CEE) n. 950/68 del Consiglio [3], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3400/84 [4], le farine di granturco e le semole e semolini di granturco sono classificate in funzione del tenore in sostanze grasse ;

considerando che occorre definire un procedimento per la determinazione del tenore in sostanze grasse ;

considerando che, in seguito agli studi effettuati, il procedimento riportato nell'allegato del presente regolamento offre le garanzie migliori ;

considerando che le disposizioni del presente regolamento sono conformi al parere del comitato della nomenclatura della tariffa doganale comune,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Il tenore in sostanze grasse delle farine di granturco della sottovoce 11.01 E e delle semole e semolini di granturco della sottovoce 11.02 A V della tariffa doganale comune deve essere determinato secondo il procedimento riportato in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventunesimo giorno successivo alla pubblicazione sulla *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 giugno 1985.

Per la Commissione

COCKFIELD

Vicepresidente

---

(1) GU n. L 14 del 21. 1. 1969, pag. 1.
(2) GU n. L 191 del 19. 7. 1984, pag. 1.
(3) GU n. L 172 del 22. 7. 1968, pag. 1.
(4) GU n. L 320 del 10. 12. 1984, pag. 1.

ALLEGATO

Procedimento per la determinazione del tenore in sostanze grasse delle farine di granturco della sottovoce 11.01 E e delle semole e somolini della sottovoce 11.02 A V della tariffa doganale comune

FARINE DI GRANTURCO

Il metodo analitico da seguire è quello figurante nell'allegato I (procedimento A) della direttiva 84/4/CEE della Commissione (GU n. L 15 del 18. 1. 1984, pag. 29).

SEMOLE E SEMOLINI DI GRANTURCO

Il campione deve essere macinato in modo che oltre il 90 % possa passare attraverso un setaccio le cui maglie abbiano un passo di 500 micron, mentre il 100 % possa passare attraverso un setaccio le cui maglie abbiano un passo di 1 000 micron.

Il metodo analitico da seguire è quello figurante nell'allegato I (procedimento A) della direttiva 84/4/CEE della Commissione.